



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 28 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,40** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VILLARI	Eliana	x	
GHIURMINO	Gianbenedetto		x
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e illustra l'argomento evidenziando che i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto secondo quanto disposto dalla normativa l'Ente ha proceduto ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016 individuando quelle che devono essere alienate, dalla ricognizione effettuata è emerso il Comune di San Mango Piemonte partecipa al capitale delle seguenti società Asmenet scarl società consortile con una quota di partecipazione dello 0,12%, all'Ausino S.P.A. con una quota di partecipazione del 2,06 % ed infine al GAL Colline Salernitane con una quota di partecipazione dello 0,78%.

Le partecipazioni alle suddette società vanno mantenute in quanto l'Asmnet Scarl svolge attività di CST centro servizi territoriali e pertanto assicura un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art.4 co.1, l'Ausino società Servizio Idrico Integrato produce un servizio di interesse generale per l'Ente ai sensi dell'art. 4 co 2 , e il Gall Colline Salernitane parimenti assicura un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e un servizio di interesse generale.

Il consigliere Ronga chiede per la partecipazione dell'Ente alle società in questione se sono rispettati i parametri previsti dalla legge ed in particolare chiede di conoscere il rapporto tra dipendenti e amministratori uno dei parametri da rispettare per poter mantenere il possesso delle quote.

Il Sindaco evidenzia che dalle schede allegate emerge che per l'Asmnet Campania il rapporto tra dipendenti e amministratori è 5 ad 1, per l'Ausino è 103 a 3 e per il Gal è 1 a 7 sottolineando che per il Gall la normativa prevede espressamente la possibilità da parte dell'Ente di mantenere la partecipazione a prescindere da detto rapporto che in questo caso è negativo dal momento che tale partecipazione rientra tra quelle che possono essere mantenute ex lege in quanto trattasi di società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale fino al completamento dei relativi progetti .

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

DATO ATTO che la Corte dei conti con la delibera n. 19/2017 ha inteso fornire agli enti territoriali un modello - e insieme un iter procedurale - da seguire per la ricognizione e la comunicazione dei relativi esiti della ricognizione delle partecipate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 approvato con deliberazioni di CC n.6 del 18.06.2015 e n. 12 del 31.03.2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato B contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata emerge la necessità da parte dell'ente di mantenere le partecipazioni in essere alla data del 23 settembre 2016 per le motivazioni indicate nelle schede analitiche redatte ed allegate;

RITENUTO che le predette partecipazioni perseguono la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti;

ACQUISITO i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Con Voti Favorevoli UNANIMI

Astenuti n. =

Contrari n. =

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'allegato B in conformità alle linee guida approvate dalla Corte dei conti con deliberazione n.19/2017.
3. di mantenere le partecipazioni in essere alla data del 23 settembre 2016 per le motivazioni indicate nelle schede analitiche redatte ed allegate atteso che le predette partecipazioni perseguono la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario dei successivi adempimenti ivi compreso la comunicazione ai sensi dell'art 17 DL 90/2014 e s.m.i con le modalità ex D: 25.01.2015 e s.m.i tenuto conto di quanto indicato dall'art.21 del decreto correttivo e di inviare copia della presente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

**Oggetto della proposta: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Lì, 25.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Lì, 25.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 13.10.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 13.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 13.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 13.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
